



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Milano

SEZIONE CIVILE

Settore Lavoro

SENT.N. _____

RUOLO N.

10152/2023

CRON. N. _____

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Beatrice Gigli
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

RICORRENTI

contro

ITALIA TRASPORTO AEREO SPA (C.F. 15907661001), con il patrocinio dell'avv.

RESISTENTE

Le parti hanno concluso come in atti

Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Con ricorso del 27/10/23, ~~Andrea Pittano, Stavros Kaldinakis, Adelaide Apice e Luca~~
~~Rea~~ hanno agito nei confronti della datrice di lavoro ITALIA TRASPORTO AEREO S.P.A. al fine di ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *"In via principale 1) Accertare e dichiarare il carattere discriminatorio della decisione aziendale, comunicata con mail del 18.10.2023, di revocare ai ricorrenti le facilitazioni di viaggio e di bloccare a sistema anche la fruizione di biglietti CAF 2) conseguentemente condannare la convenuta a cessare la condotta ed emettere ogni più opportuno provvedimento per farne cessare gli effetti così, ad esempio, accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità del regolamento sulle facilitazioni di viaggio nella clausola che prevede la revoca o la non concessione di queste a chi ha promosso giudizio (paragrafo 6. 1 pag. 9 n. 3)*
 - 3) *Condannare la convenuta a risarcire i ricorrenti del danno subito per la discriminazione attuata nei loro confronti e ciò per la cifra di euro 3000,00 per ognuno o per il diverso importo ritenuto di giustizia, anche maggiore*
 - 4) *Ordinare la pubblicazione del provvedimento su un quotidiano di tiratura nazionale.*
In via subordinata
 - 5) *Accertare e dichiarare la nullità e /o illegittimità della decisione aziendale, comunicata con mail del 18.10.2023, di revocare ai ricorrenti le facilitazioni di viaggio perché ritorsiva e dettata da motivo illecita e*
 - 6) *per l'effetto condannare la convenuta a ripristinare a favore dei ricorrenti le facilitazioni di viaggio*
 - 7) *Condannare la convenuta a risarcire il danno subito dai ricorrenti e ciò per cifra di Euro 3000,00 per ognuno o per il diverso importo ritenuto di giustizia, anche maggiore.*
Oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e compensi professionali del procedimento. Sentenza esecutiva".

2. I ricorrenti hanno riferito di svolgere per la convenuta mansioni di capo cabina mentre il ~~Il~~ ~~La~~ ~~essa~~ è assistente di volo; di avere tutti base a Linate e di essere domiciliati per lavoro a Milano; di aver instaurato, innanzi al questo Tribunale e Sezione, nei confronti della datrice di lavoro, separati giudizi al fine di ottenere il riconoscimento di una “giusta retribuzione”; che solo il giudizio di ~~ITATA~~ si è concluso con sentenza favorevole al lavoratore, confermata in appello; di aver tutti ricevuto, a ottobre 2023, la seguente comunicazione: *“Gentile collega, con la presente siamo a comunicarLe che, a seguito del giudizio da Lei azionato nei confronti della Società, ai sensi dell’art. 6, punto 6.1 del Regolamento Concessioni di viaggio dipendenti ITA Airways, sono revocate le facilitazioni di viaggio concesse a Lei e ai Suoi beneficiari diretti e indiretti. La presente ha effetto dal momento della sua ricezione”*; che le facilitazioni di viaggio consentono sia a loro sia ai loro parenti e/o amici stretti di acquistare biglietti aerei e viaggiare a condizioni di grande favore e sono utilissime per ricongiungersi con i propri affetti; che la convenuta ha revocato ai ricorrenti le facilitazioni di viaggio per il solo fatto di avere promosso un giudizio.
3. In diritto, i ricorrenti hanno argomentato in merito alla natura discriminatoria o, in subordine, ritorsiva della revoca e richiesto l’accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
4. ITALIA TRASPORTO AEREO S.P.A. si è costituita con memoria con cui ha contestato le allegazioni e le difese avversarie e con cui ha richiesto il rigetto del ricorso.
5. La causa, fallita la conciliazione e stante la natura documentale della stessa, viene decisa a seguito di discussione orale, con lettura del dispositivo e della motivazione contestuale al termine della camera di consiglio.

6. Il ricorso è fondato nei termini che di seguito si espongono.
7. Il regolamento relativo alle facilitazioni di viaggio recita al punto 6.1 (rubricato Norme che regolano le concessioni di viaggio, norme generali): *“La Società potrà senza alcun preavviso e del tutto discrezionalmente sospendere e/o revocare le facilitazioni di viaggio concesse al dipendente (e anche nei confronti di tutti i beneficiari diretti e indiretti) a titolo esemplificativo e non esaustivo in caso di: rilevato anomalo assenteismo per malattia del dipendente, avvio di un procedimento disciplinare, comminazione al dipendente di una sanzione disciplinare che comporti la sua sospensione e, comunque, in caso di violazione*

grave degli obblighi contrattuali, utilizzo delle agevolazioni di viaggio in modo non conforme al presente Regolamento, giudizio azionato dal dipendente nei confronti della Società, sospensione del rapporto di lavoro senza diritto alla retribuzione (...)” (cfr. pag. 9, numero 3 prodotto sub. doc. 4.).

8. E' documentale e incontestato che la società abbia revocato ai ricorrenti le facilitazioni di viaggio perché gli stessi hanno agito nei confronti della datrice di lavoro (v. doc. 3 ric.).
9. La condotta della società e la disposizione regolamentare che ne costituisce il presupposto sono palesemente illegittime. L'illegittimità deriva non tanto dalla natura discriminatoria del comportamento aziendale quanto, piuttosto, dalla natura ritorsiva dello stesso.
10. Come è noto, ai sensi dell'art. 2, dcr. Lgs n. 216/2003, costituisce discriminazione il trattamento meno favorevole, *“a causa della religione, delle convinzioni personali, degli handicap, dell'età, della nazionalità o dell'orientamento sessuale”* di una persona rispetto ad *“un'altra in una situazione analoga”*.
11. Nel nostro caso, il regolamento e la comunicazione aziendale colpiscono indistintamente tutti i lavoratori che si trovano nella stessa situazione ossia coloro che hanno proposto un giudizio nei confronti della società.
12. Mancando, pertanto, il termine di confronto, non sussiste discriminazione (in senso analogo, si veda decreto del Tribunale di Torino del 27/10/20, secondo cui affinché sussista una discriminazione è necessaria la descrizione di una *“condotta che possa fare ritenere che la ricorrente abbia subito un trattamento difforme da quello riservato ad altri soggetti che versavano nelle medesime condizioni”* e del *“cd. termine di comparazione essenziale al fine di dimostrare la discriminatorietà della condotta”*).
13. E', tuttavia, lampante la natura ritorsiva della revoca delle facilitazioni di viaggio. Per ritorsione si intende, infatti, l'ingiusta ed arbitraria reazione ad un comportamento legittimo del lavoratore (v., tra le molte, Cassazione civile sez. lav., 17/01/2019 n. 1195). Nel nostro caso, il comportamento dei lavoratori non solo è legittimo, ma è addirittura espressione di un diritto avente rango costituzionale (v. art. 24 Cost.).
14. Ciò comporta la nullità – oltre che della disposizione regolamentare – della decisione aziendale in quanto sorretta da motivo illecito ex art. 1345 c.c., norma applicabile anche agli

atti unilaterali - a fronte del rinvio operato dall'art. 1324 c.c. - *“laddove essi siano finalizzati esclusivamente al perseguimento di scopi riprovevoli ed antisociali, rinvenendosi l'illiceità del motivo, al pari della illiceità della causa, a mente dell'art. 1343 c.c., nella contrarietà dello stesso a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume”* (v. Cassazione civile sez. II, 19/10/2005, n. 20197).

15. Nel nostro caso, è evidente che la revoca delle facilitazioni di viaggio ai dipendenti che facciano valere i propri diritti nei confronti della parte datoriale - diritti che, peraltro, hanno pure trovato conferma (v. sentenza di accoglimento della Corte di Appello nel giudizio proposto da ~~Alfano~~, doc. 2 ric.) - è sorretta da motivo illecito ed è volta a perseguire uno scopo del tutto immeritevole di tutela.
16. Né ha alcuna rilevanza la difesa della società che si fonda sulla natura discrezionale di atto di liberalità delle facilitazioni di viaggio. Quello che rileva è, infatti, l'effetto dell'atto, avente un evidente ripercussione pregiudizievole per i lavoratori e la finalità che, con esso si vuole perseguire.
17. In conclusione, in accoglimento della domanda formulata in via subordinata, va annullata la decisione aziendale di revoca ai ricorrenti delle facilitazioni di viaggio e va condannata la convenuta al ripristino immediato delle stesse a favore dei lavoratori.
18. Non può, invece, accogliersi la richiesta di risarcimento del danno in quanto affidata ad allegazioni generiche (v. punti da 18 a 20 del ricorso) e non provata. Non vi è, infatti, dimostrazione alcuna - sebbene la prova documentale sarebbe stata agevole - di quanto i ricorrenti abbiano effettivamente speso per viaggiare a seguito della revoca rispetto a quanto avrebbero speso con le facilitazioni attive.
19. Le spese sono compensate per ¼ in ragione dell'esito del giudizio e seguono, per il resto la soccombenza con liquidazione in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

annulla la decisione aziendale di revoca delle facilitazioni di viaggio e, per l'effetto, condanna la convenuta al ripristino immediato delle stesse a favore dei ricorrenti.

Compensa le spese nella misura del 25%;

Condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente il 75% delle spese di lite, che si liquidano in € 118,50 per spese, € 3.000,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.

Milano, 23 gennaio 2024

Il Giudice
dott.ssa Maria Beatrice Gigli